

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 5 gennaio 1956 concernente la pubblicazione
di una Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino

(del 6 dicembre 1956)

Il disegno di decreto legislativo in esame, esaminato in due sedute da questa Commissione, fa obbligo al Consiglio di Stato di preparare e di pubblicare una Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino, risultando da lunghi anni, ormai, superata ed imperfetta la Raccolta Tarchini, la quale fu opera commendevole e pregevole. L'incessante susseguirsi di atti legislativi, tanto nel dominio federale quanto nel dominio cantonale e comunale, come in qualsiasi altro ramo del diritto usuale, legittima la nuova Raccolta. La quale sarebbe per riscuotere il consenso dei cittadini e dei magistrati, non meno il consenso degli organi esecutivi ed amministrativi, dai membri dell'Ordine degli avvocati e dall'Ordine dei notai, come dai cultori della sistematica giuridica, anche se la nuova Raccolta risultasse soltanto un compendio aggiornato e di agevole consultazione.

La Raccolta persegue invece un più ampio suo disegno, come in modo compiuto ed esplicito risulta dal testo del messaggio e dalle linee fondamentali dell'opera debitamente illustrata in ogni sua parte. La nuova Raccolta, che sarà affidata alla diligenza del Cancelliere di Stato, dott. Cioccarei, elegge dai testi desueti i testi vivi e nell'uso; coordina questi con i testi che saranno per essere promulgati; aggiorna, volta per volta, la materia e, in fine, definisce e compendia gli atti legislativi (leggi e decreti cantonali). La Raccolta nasce, dunque, si sviluppa e si conclude a seguito di una coordinata elaborazione della materia giuridica vigente (dall'inizio dello Stato Ticinese ad oggi); e in più, rispetto alla Raccolta compilata dal benemerito giurista avv. Angelo Tarchini, il nuovo compendio recherà i codici cantonali. Le leggi usuali della Confederazione non troveranno luogo nella raccolta ticinese essendo queste coordinate ed aggiornate nelle raccolte proprie alla legislazione federale. Il decreto in esame è di già stato preceduto da analoghi decreti in parecchi Cantoni d'oltre Gotardo (Ginevra, ad esempio) perseguendo tutti la rielaborazione della materia legislativa cantonale nella linea comune prefissata dalle conferenze dei Cancellieri cantonali. I quali, nelle direttive del Cancelliere federale, hanno discusso ed accolto poi un sistema di compendio comune, o comunque, sono per aggiornare e per raccogliere in volume i rispettivi atti legislativi.

La Raccolta, in sé e per sé, avrà valore giuridico nella sua compiutezza, soltanto quando sarà aggiornata e ferma nella compilazione che si prepara. Soltanto in allora sarà possibile conferire alla stessa l'ausilio di valore giuridico ufficiale.

Il messaggio del Consiglio di Stato illustra, con particolareggiata notizia, i criteri informativi della prassi e della sistematica giuridica: e quali i mezzi scelti per una efficace compilazione della nuova opera quale agevole mezzo, inoltre, di rapida e sicura consultazione. Il compendio sarà, di volta in volta, coordinato ed aggiornato. Le edizioni definitive, insieme ad eventuali riforme dei testi, saranno recapitate agli abbonati con il sistema dei fogli mobili.

Occorre conferire subito all'autore della Raccolta la facoltà, non appena si pensi all'ampiezza e alla mobilità dell'assunto, di modificare e di collazionare, per suo prudente giudizio, i vecchi testi con i nuovi riformati, e procedere in conseguenza alle nuove quanto necessarie, come si appaleseranno, coordinazioni.

Vale in proposito l'avvertenza fatta dal Cancelliere della Confederazione, dott. Leimgruber, nel testo introduttivo al *Nuovo Manuale di Diritto svizzero* (30 novembre 1945); aggiornato il primo settembre 1946). Precisamente: «Noi abbiamo inserito nel testo stesso tutte le modificazioni che sono state espressamente introdotte da nuove disposizioni, indicando con una nota il cambiamento eseguito, ma abbiamo fatto altresì numerose correzioni di nostra iniziativa. Ci siamo però limitati a far ciò, quando risultava evidente che una disposizione era stata sostituita da una nuova. In questi casi non vi fu una modificazione espressa, ma una disposizione generale abrogante tutte le disposizioni contrarie». L'autore della Raccolta viene così a trovarsi nelle migliori condizioni di studio per le prudenti iniziative, al fine di poter concretamente giovare al lavoro che si inizia.

Il messaggio allega un progetto inerente alla *classificazione sistematica*. Precedono le norme fondamentali. Dall'albero maestro della Costituzione diramano le leggi e i decreti. Le norme vigenti, e quelle che saranno per diventare vigenti nel corso della preparazione della Raccolta, sono raggruppate per materia. Il tutto in volumi separati. Seguirà poi, per conclusione, un Indice generale per coronamento dell'opera. La quale potrà essere conclusa nello spazio di un decennio.

Il presente decreto, destinato a segnare nella vita legislativa ticinese una data non effimera, raccoglie il consenso e l'encomio di questa Commissione, unitamente al consenso dei magistrati da noi espressamente interrogati all'uopo.

Per la Commissione della Legislazione:

A. Bernasconi, relatore

Bianchi — Censi — Induni — Nessi
— Perucchini — Probst — Riva —
Tettamanti — Visani — Zorzi